

ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE

Relazione del revisore indipendente all'assemblea dei soci

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	80108770159
Numero Rea	Milano – Monza – Brianza - Lodi
P.I.	
Capitale Sociale Euro	0,00
Forma Giuridica	Altre forme
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	No
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

A) Relazione del Revisore contabile indipendente al bilancio di esercizio

Relazione art. 14 D.Lgs 39/2010

Relazione del Revisore indipendente al bilancio d'esercizio.

Signori Associati, ho svolto la revisione contabile del bilancio della Vostra Associazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione al 31.12.2023, del risultato economico in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'associazione, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Revisore per il bilancio di esercizio

L'organo amministrativo dell'associazione è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non internazionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'associazione di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni

per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

In particolare:

- Non si è fatto ricorso alla deroga in merito all'applicazione del principio della continuità aziendale ai sensi dell'art. 38 quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020;
- Non si è fatto ricorso alla sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 3 c. 5 quinquies D.L. 228/2021;
- Non si è fatto ricorso alla disciplina delle perdite ai sensi dell'art. 3 c. 1 – ter D.L. 228/2021;

Responsabilità del revisore indipendente per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza, si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per la revisione contabile. Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'associazione,
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Ho valutato l'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli Isa Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Come evidenziato dagli amministratori, anche l'attività di revisione del corrente anno dovrà essere puntuale e attenta monitorando continuamente gli effetti che l'emergenza attuale avrà sul prosieguo dell'esercizio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

Giudizio ai sensi dell'art.14 comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori sono responsabili per la predisposizione della nota integrativa e la sua conformità alle norme di legge. La stessa è risultata coerente e redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2 lett. e) del D.Lgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non vi è nulla da riportare.

B) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5 c.c.

Si è verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri, e non ho osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla mia attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

In particolare:

- Le decisioni assunte dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto dell'associazione e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio dell'associazione;
- Sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dall'associazione;
- Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione;
- Non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409 c. 7 c.c.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di €. (12.696) che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
Crediti verso soci per versamenti dovuti	0
Immobilizzazioni	572.032
Attivo circolante	160.009
Ratei e risconti	5.441
Totale attività	737.482

Patrimonio netto	518.844
Fondi per rischi e oneri	58.693
Trattamento di fine rapporto subordinato	20.07
Debiti	139.928
Ratei e risconti	0
Totale passività	737.482

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Valore della produzione	465.980
Costi della produzione	(466.868)
Differenza	(888)
Proventi e oneri finanziari	1.461
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Imposte sul reddito	13.269
Utile (perdita) dell'esercizio	(12.696)

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività aziendale;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015;
- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
- gli utili o le perdite figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio.

Milano, 09.05.2024

Il Revisore

Dott. Gianni Ciliesa